

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. **LII-bis**
n. **38**

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2007)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Sicilia

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 2008

PAGINA BIANCA



Il Garante del Contribuente per la Sicilia

RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI IN SICILIA DURANTE L'ANNO 2007.

(Art.13, comma 13 bis, della Legge 27/7/2000 n.212, modificato dall'art.94, comma 8, della Legge 289/2002)

E' quanto mai difficile poter relazionare per il 2007, come prescritto dall'art. 13, comma 13 bis, della legge 212/2000, stante che il Paese tutto si è trovato ad affrontare, nell'anno appena trascorso, un momento di crisi sotto l'aspetto reddituale e coevamente un inasprimento del globale onere fiscale.

In tali condizioni, infatti, le considerazioni dei contribuenti nei confronti del fisco non possono essere benevoli, anche perché il cittadino è portato a constatare che molta parte delle imposte pagate non si traducono in servizi, ma in spese quanto meno improduttive.

La sensazione esposta è frutto soltanto di quanto emerge dalle numerose lagnanze che pervengono a questo Garante, stante che il Garante del Contribuente, almeno per quanto riguarda la Sicilia, tende ad essere sempre meglio conosciuto e ad acquisire quella figura di Autorità Amministrativa posta a svolgere le sue funzioni di garanzia e di tutela con assoluta imparzialità e pronta a collaborare con il contribuente e con gli Uffici tributari al solo fine della corretta applicazione delle leggi, in un clima di chiarezza e di lealtà.

La figura del Garante, dopo una iniziale diffidenza, ha acquisito sempre maggiore interesse, non soltanto da parte dei contribuenti, ma anche da parte degli Ordini professionali dei Ragionieri, dei Commercialisti e degli Avvocati tributaristi con i quali si è pervenuti anche a intrattenere fattivi rapporti culturali.

Ciò ha consentito a questo Garante di apprendere numerosi punti di vista sull'andamento del rapporto tributario, sia per quanto riguarda la natura dei singoli tributi, sia per quanto attiene al loro accertamento e riscossione.

Ma i motivi delle lagnanze dei contribuenti ed i momenti conflittuali acquisiti in Sicilia coinvolgono spesso poteri e competenze regionali stante che siamo in presenza di una autonomia speciale, quale è in Sicilia, e ciò comporta la necessità di estendere la presente relazione al Governo Regionale e all'Assemblea Regionale Siciliana per averne opportuna conoscenza.

In Sicilia, infatti, la riscossione delle imposte, come è noto, è di competenza regionale, tanto che ad Equitalia corrisponde " Riscossione Sicilia " che forse, quale società a maggioranza pubblica, dovrebbe con maggiore continuità coordinare e regolamentare il sistema delle riscossioni, per renderlo più consono a quel che dovrebbe essere il rapporto fra Fisco e cittadino, come del resto si nota nell'operato di Equitalia.

^^

Per rimanere in materia di riscossione questo Garante non può non sottolineare che mentre il rapporto fra Agenzia delle Entrate e contribuente si può considerare notevolmente migliorato, lo stesso non si può dire per quanto riguarda quello fra contribuente e agente della riscossione, sempre per quanto attiene a questa regione.

Certamente la figura dell'esattore da sempre è stata impopolare, e di ciò è abbondantemente piena la storia, ma è proprio la impopolarità del ruolo che deve indurre chi lo esercita a renderlo il meno ostico possibile.

Anzitutto, un luogo destinato a ricevere tante persone dovrebbe essere adeguato in estensione ed essere confortevole; occorre inoltre adoperarsi per evitare lunghe attese e adibire agli sportelli degli uffici di riscossione impiegati particolarmente dotati di gentilezza e di professionalità, nonché di capacità di chiaramente spiegare gli interrogativi che vengono loro posti.

Occorre inoltre che l'Agente per la riscossione, pur assicurando la massima efficacia nel recupero dei crediti erariali, ponga la massima

attenzione nello svolgimento dell'attività di riscossione coattiva, applicando le misure cautelari previste dalla legge nella maniera meno invasiva possibile.

Si comprende che l'adozione delle misure cautelari possa costituire deterrente nei confronti del contribuente per costringerlo al pagamento, ma non si deve dimenticare che il rapporto Amministrazione Finanziaria – Contribuente passa anche dall'Agente della Riscossione, per cui un eventuale abuso di tali mezzi diventerebbe violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Il Governo e l'Assemblea Regionale, ai quali è anche diretta questa Relazione, dovrebbero sollecitare la Riscossione Sicilia s.p.a., di cui sono azionisti di maggioranza, a una maggiore attenzione in quelle che sono i rapporti fra contribuenti e agente della riscossione, affinché possa ancora di più migliorare il colloquio fra le due parti.

Va comunque sottolineato che non è mai mancato un colloquio chiaro e rispettoso fra Agente della Riscossione e Garante del Contribuente e ciò ha sempre avuto luogo nella più serena e obiettiva interpretazione delle leggi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Altra lamentela ricorrente fra i contribuenti in tema di aumenti di tributi attiene alla TARSU (in qualche caso TIA), prelievo che ha subito talvolta aumenti notevoli, spesso anche in corso d'anno e quindi con effetti retroattivi, e ciò in violazione di legge.

La causa sarebbe da attribuire, in molti casi, alla creazione di società di servizio (ATO) che implicano dilatazione di personale e nuovi apparati amministrativi con evidente lievitazione dei costi che si riverberano sulla determinazione del tributo per il servizio, nonché fonte di quel contenzioso che le Amministrazioni Finanziarie vorrebbero evitare.

Anche in questo caso il Legislatore Nazionale e quello Regionale dovrebbero adottare i necessari provvedimenti al fine di evitare le segnalate incongruenze.

Per quanto attiene ai rapporti fra contribuenti ed Agenzia delle Entrate, questi si possono considerare migliorati, giacché esiste maggiore chiarezza e trasparenza e meno mentalità fiscale.

Ciò non toglie che a fornire motivo di lagnanza, come fatto generalizzato, siano i ritardi nei rimborsi e, per alcuni luoghi, una non perfetta organizzazione dei servizi che vale a creare situazioni conflittuali.

Un ulteriore opportuno rilievo attiene alla attuale scarsa applicazione del principio della compensazione tra crediti e debiti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le problematiche sopra evidenziate sono solo alcune di quelle dai cittadini portate all'attenzione del Garante del Contribuente della Sicilia il quale è intervenuto presso l'Amministrazione competente per risolvere le singole discordanze.

Ma trattandosi di problematiche attinenti a questioni di carattere generale o a determinate categorie di contribuenti, non può che intervenire segnalando le carenze agli Organi di Governo ed a quelli Legislativi.

Durante l'anno 2007, in particolare, questo Garante del Contribuente ha evaso le pratiche risultanti dal seguente prospetto:

Interpelli ancora da definire al 31/12/06	Interpelli pervenuti nel 2007	Totale	Interpelli definiti nel 2007	Interpelli rimasti da definire al 31/12/2007
147	420	567	357	210

In alcuni casi questo Collegio ha ritenuto opportuno coinvolgere nella problematica gli Organi Centrali dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come nei casi seguenti:

1 - Presunta violazione dello Statuto dei diritti del Contribuenti a causa dell'esistenza di norme che permettono la modifica delle aliquote ICI

“in corso d’anno” mentre l’articolo 3 della Legge 212/2000 vieta l’emanazione di disposizioni tributarie con effetto retroattivo.

2 – Proposta di alcune soluzioni amministrative volte ad agevolare il pagamento dei rimborsi.

3 – Proposta di revisione della circolare n. 150/E del 19/10/2005 riguardante la definizione dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell’articolo 12 della legge 27/12/2002 n.289.

4 – Parere in ordine all’applicabilità o meno del termine previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 545/1992 (due anni dalla presentazione dell’istanza) nel caso di richiesta di rimborso IVA regolarmente indicata nella dichiarazione annuale ma per il quale è stato omessa la presentazione, al Concessionario della Riscossione, del modello VR.

5 - Parere in ordine alla possibilità di ammettere in deduzione oneri contributivi versati dagli eredi del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi da questi presentata per conto del genitore deceduto e contenente i compensi da lui maturati.

6 – Parere in ordine alla legittimità delle ATO di modificare la Tariffa Igiene ambientale senza l’intervento del Consiglio Comunale.

7 – Parere in merito ai termini di conservazione della documentazione emessa dall’Agente delle riscossione.

^^

Nel concludere, non si può non rilevare che rimangono ancora insolute le problematiche segnalate nelle precedenti relazioni e, particolarmente:

a) Autonomia amministrativa dei Garanti del Contribuente, ferma restando la collocazione funzionale dei suoi uffici nell’ambito del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia.

La dipendenza logistica dall’Agenzia delle Entrate regionale, infatti, può dar luogo ad un’altra certa forma di dipendenza che, nonostante il clima di reciproca collaborazione cui entrambi gli Enti mirano, di fatto può recare pregiudizio alla esigenza di mancanza di qualunque condizionamento, anche psicologico, al fine di una serena tutela dei

valori sostanziali spesso non soddisfatti dai tradizionali apparati amministrativi.

b) Migliore definizione dei poteri affidati al Garante, nato indubbiamente, nella volontà del Legislatore, come Organo con funzione di cardine fra cittadino e apparato amministrativo, per cui i suoi poteri dovrebbero essere meglio riformulati e sostanzati, specie al fine di garantire e rimediare a qualche disservizio che spesso produce serie lamentele da parte dei contribuenti. Sempre a questo proposito si auspica che possa al più presto trovare attuazione il Disegno di Legge presentato al Senato dai Senatori Butti e Saia e alla Camera dall'On. Tagliatela.

c) Necessità dell'istituzione di un Organismo di coordinamento che valga ad evitare comportamenti divergenti fra i vari Garanti Regionali, quale potrebbe essere il Consiglio Nazionale dei Garanti del Contribuente, idea che è stata avanzata proprio da questo Collegio.

Palermo, 16 Gennaio 2008

La presente relazione è stata approvata dal Collegio nella seduta del 16 Gennaio 2008

I COMPONENTI

Avv. Francesco PILLITTERI – Dott. Salvatore FORASTIERI



IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Benedetto PELLINGRA
Presidente Onorario del Consiglio di Stato

